



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIA “LEGGE DI STABILITA’ 2014”

Legge 27 dicembre 2013 n.147, art.1, comma 54, c.d. “Legge di Stabilità 2014”.

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d’Italia 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU FIDIMED

FIDIMED – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi p.a. - è un confidi intermediario finanziario con sede legale e direzione generale in via Siracusa 1/E, 90141 Palermo, telefono 091 341889, telefax 091 309700, web www.fidimed.eu, posta elettronica info@fidimed.eu, n. 00730360823 Registro delle Imprese di Palermo / Codice Fiscale / Partita IVA, iscritta al n. A109457 dell’Albo delle Società Cooperative, intermediario finanziario vigilato art. 106 T.U.B. codice identificativo 19542.0.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell’operazione.

Con l’art.1, comma 54, della Legge n. 147/2013 (c.d. “Legge di stabilità 2014”), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito la costituzione presso i Confidi di un apposito fondo rischi che gli stessi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

L’attività di FIDIMED consiste nella prestazione di garanzie nell’interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Banche e Intermediari Finanziari (da ora in poi, “Banca”) con i quali FIDIMED ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese / enti / associazioni / ditte individuali aventi i requisiti indicati nell’art. 4 dello Statuto sociale di FIDIMED e seguendo le modalità di cui all’art. 6 del medesimo. Per le garanzie trattate nel presente Foglio informativo, trattasi in particolare, di piccole e medie imprese (PMI), operanti in tutti i settori di attività, che non devono risultare in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l’apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

L’adesione a FIDIMED è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. Si precisa che, per semplicità, in questo documento, il termine “Socio” comprende anche la definizione di “cliente”.

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di FIDIMED, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di FIDIMED e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, a rimborsare alla Banca il credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fideiussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, FIDIMED garantisce percentualmente il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente. La garanzia, presidiata dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dalla c.d. “Legge di Stabilità 2014, non può superare l’80% del prestito concesso all’impresa dall’Istituto di Credito. Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L’eventuale debito di FIDIMED verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l’obbligazione del Socio verso la Banca.

La garanzia autonoma di FIDIMED è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. FIDIMED non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, ma piuttosto quella di garante autonomo gradito alla Banca.

E’ influente per il Socio sapere che la garanzia di FIDIMED è “autonoma” ed è “a perdita definitiva”, in quanto FIDIMED non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell’ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente / Socio di FIDIMED.

La garanzia di FIDIMED trattata nel presente Foglio informativo è “a prima richiesta”. Qualora il Socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di FIDIMED ai sensi della convenzione e FIDIMED è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Le garanzie presidiate dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dalla c.d. “Legge di Stabilità 2014” non potranno essere assistite dalla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia ex Legge.662/1996.

Banca e FIDIMED si scambiano informazioni sull’andamento della linea di credito garantita da FIDIMED. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l’eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E’ espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante FIDIMED di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, o che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di FIDIMED mediante l’escussione della garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell’operazione.

I rischi derivanti dall’operazione intercorrente con FIDIMED sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e FIDIMED sia chiamata ad effettuare il pagamento per l’obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso è tenuto a rimborsare a FIDIMED quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Fermo restando l’obbligo del rimborso del Socio a FIDIMED, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L’escussione della garanzia e/o l’inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l’obbligo per FIDIMED di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L’eventuale inadempimento del Socio verso FIDIMED può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a FIDIMED.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE (PREMIO AGEVOLATO)

FIDIMED non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di FIDIMED, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di FIDIMED è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Per le garanzie presidiate dal Fondo Rischi costituito con le risorse derivanti dall’ art.1, comma 54, della Legge n.147/2013 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), FIDIMED applica un premio agevolato di garanzia, ad esclusiva remunerazione dei “costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia” ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.M. 03/01/2017. I predetti costi, calcolati in ragione d’ammo, sono percepiti in unica soluzione contestualmente all’erogazione del finanziamento garantito.

- Costi di primo ingresso in FIDIMED per i nuovi soci.** Versamento *una tantum* per tutte le richieste di ammissione a socio.
- **Quota di capitale sociale:** Euro 250,00 (1 azione) rimborsabile, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di FIDIMED, in caso di recesso ed in taluni casi di esclusione.
- Apporto a fondo rischi:** Non dovuto
- Spese di istruttoria:** Euro 250,00 per ogni richiesta di garanzia. Non rimborsabile
- Commissione di Garanzia Annuale.** Calcolata sull’importo garantito in ragione d’anno. Non rimborsabile.

Operazione con Fondo Centrale di Garanzia		Operazione senza Fondo Centrale di Garanzia	
Finanziamenti a Breve Termine (Facoltà di Scoperto/Anticipazioni)	n.p.	Finanziamenti a Breve Termine (Facoltà di Scoperto/Anticipazioni)	0,40%
Finanziamenti a M/L Termine (Mutuo Chirografario)	n.p.	Finanziamenti a M/L Termine (Mutuo Chirografario)	0,24%
Finanziamenti a M/L Termine (Mutuo Ipotecari e leasing)	n.p.	Finanziamenti a M/L Termine (Mutuo Ipotecari e leasing)	0,16%

La percentuale della commissione di garanzia sopradescritta è moltiplicata per il numero di anni di ammortamento del finanziamento (es. Mutuo durata 3 anni: il calcolo sarà 0,3%*3)

- Spese Impianto Pratica.** Calcolata sull’importo finanziato. Non rimborsabile.

Min. 1% - Max 3% (incrementi con multipli di 0,50%)

5.1 Rilascio di fideiussione a favore di FIDIMED: pari all’importo garantito dal confidi dietro richiesta degli organi deliberanti la garanzia.

Tutti i costi/ commissioni (voci 1, 3, 4 e 5) verranno corrisposti solo in caso di buon esito dell’operazione e saranno trattenute all’atto dell’erogazione del finanziamento da parte della Banca.

6. Altri costi

- Spese cambio banca: Euro 80,00. Non rimborsabile.
- Invio delle comunicazioni periodiche: gratuito.
- Richiesta copia documentazione sottoscritta: Euro 25,00 da versarsi contestualmente alla richiesta. Non rimborsabile.

Modifica delle condizioni economiche praticate da FIDIMED: FIDIMED si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del TUB.

Condizioni economiche praticate dalla Banca: FIDIMED non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da FIDIMED. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV - SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, FIDIMED rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, per il tramite di FIDIMED. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare a FIDIMED quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III e, in particolare nei §§. 2 e 3 (FIDIMED si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui in Sezione III, §. 1, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia). Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID, prima del rilascio della garanzia a mani della Banca. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, FIDIMED assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di FIDIMED alla Banca, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui FIDIMED viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da FIDIMED, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso FIDIMED.

FIDIMED può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti di FIDIMED, può sussistere l'obbligo per FIDIMED di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione da FIDIMED. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità a FIDIMED, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Palermo.

SEZIONE V - RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e/o gli eventuali garanti e Fidimed relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa e/o i garanti possono presentare un reclamo a Fidimed tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Fidimed Scpa – via Siracusa, 1/E – 90141 Palermo (PA)

- posta elettronica all'indirizzo email info@fidimed.eu

- via PEC all'indirizzo - confidipalermo@legalmail.it

Fidimed deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrono i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, l'ente finanziatore e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra Fidimed e gli eventuali garanti dell'Impresa.

SEZIONE VI - DIRITTO DI RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

RECESSO: Il socio può recedere dal Confidi nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale (Art. 9), a condizione che non sussistano pendenze nei confronti del Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto mediante raccomandata A/R indirizzata a Fidimed soc. coop. p. A. – Via Siracusa, 1/E – 90141 Palermo oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo confidipalermo@legalmail.it

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO: la garanzia di Fidimed si chiude naturalmente alla scadenza della garanzia stessa rilasciata dal Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca/Beneficiario. Inoltre a seguito di escussione della garanzia da parte della Banca/Beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi da credito di firma a credito di cassa da parte di Fidimed nei confronti del Socio Cliente inadempiente. Nel caso di escussione della garanzia da parte della Banca/Beneficiario, sorge il credito di cassa di Fidimed verso i Soci/Clienti; in tal caso il rapporto si chiude con il rimborso integrale da parte del Soci/Clienti a Fidimed dell'importo oggetto dell'escussione con i relativi eventuali interessi di mora.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

PARTE RISERVATA AL CONFIDI:

Cognome _____ Nome _____

Tel. _____ E-mail _____ Mail PEC: _____

nella qualità di:

☐ Dipendente ☐ Agente in attività finanziaria ☐ Mediatore Creditizio ☐ Associazione datoriale ☐ Collaboratore

☐ Altro _____ N° iscrizione Albo / Elenco: _____

PARTE RISERVATA AL CLIENTE:

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare

dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo

e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e ricevuta di consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____ Timbro e Firma _____

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di FIDIMED. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fidejussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Debitore garantito: è il soggetto – socio di FIDIMED - nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

Creditore: è il soggetto - istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con FIDIMED, che mette a disposizione / eroga una linea di credito. **Garanzia autonoma:** garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore.

Beneficiario: è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza. **Surrogazione nel credito:** diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di FIDIMED, idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di FIDIMED, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.